

Serie Ordinaria n. 27 - Lunedì 04 luglio 2022

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 777 del 27 giugno 2022
Disposizioni urgenti per fronteggiare gli eccezionali aumenti dei prezzi nei cantieri della ricostruzione

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
 IN QUALITÀ DI
 COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il *Fondo per la Ricostruzione* delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5-bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo *Stato di Emergenza* è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, alla data del 31 dicembre 2022, con legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Preso atto della particolare situazione di crisi dei mercati, in particolare quello dell'edilizia, nel quale si registrano eccezionali, spropositati ed inattesi aumenti dei prezzi di alcune materie prime, con la conseguente interruzione dei cantieri a causa della loro antieconomicità.

Visti:

- Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 «*misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*»;
- la legge 30 dicembre 2021, n. 234, «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*»;
- il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, in corso di conversione, recante «*Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina*»;
- il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, in corso di conversione, recante «*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina*» ed in particolare l'articolo 26 «*Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori*»;

con i quali lo Stato ha provveduto ad introdurre disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi nei contratti pubblici, favorendo così la compensazione degli aumenti occorsi con specifiche misure di sostegno alle imprese esecutrici di opere pubbliche.

Ricordate le misure approvate per far fronte all'aumento del costo dei materiali nell'ambito della disciplina relativa agli appalti pubblici, con particolare riguardo a quanto più recentemente previsto dall'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio

2022, n. 50, con riferimento all'attualizzazione della contabilizzazione dei costi connessi all'esecuzione dei lavori, mediante l'utilizzo di prezzari regionali aggiornati.

Vista la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2021, n. .XI/5819 recante «*Aggiornamento annuale 2022 del Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche di Regione Lombardia ai sensi dell'art. 23, comma 16, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50*», con la quale la Regione ha provveduto ad aggiornare il proprio prezzario, ma che, in forza dei suindicati aumenti eccezionali, risulta già essere per alcune voci non più attendibile.

Preso atto del fatto che l'evento pandemico prima e la crisi politica internazionale conseguente al conflitto russo-ucraino in corso poi stanno determinando una grave crisi di disponibilità di materie prime, con conseguente aumento straordinario del costo di alcuni materiali e prodotti da costruzione.

Considerato inoltre che il comparto edile sta contestualmente subendo un momento di significativa volatilità, sia in forza della grave crisi economico-produttiva susseguente al COVID, che per l'introduzione di elementi alteranti il mercato, quali ad esempio il c.d. *superbonus 110%*.

Preso atto del fatto che tutte le suddette circostanze hanno fortemente impattato sull'avanzamento degli interventi di ricostruzione pubblica.

Preso atto altresì delle numerose richieste giunte dai Sindaci dei Comuni terremotati, circa la necessità di un intervento rapido in materia, onde scongiurare l'abbandono dei cantieri della ricostruzione pubblica da parte delle imprese.

Rilevato che, per quanto attiene agli appalti pubblici di lavori trova applicazione la novellata normativa di cui al citato articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.

Ricordato che, per quanto attiene al «*Piano degli interventi volti alla ricostruzione, riqualificazione e rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012*», numerosi interventi di ricostruzione pubblica sono stati oggetto di *Accordi di Programma* ovvero di *Accordi Locali Semplificati* e che per detti accordi il Commissario delegato ha già sottoscritto impegni economici che vanno in ogni caso salvaguardati.

Raccolto il parere favorevole all'adozione del presente atto, espresso dai Sindaci interessati nella riunione del 21 giugno 2022.

Ritenuto conseguentemente di dover individuare le regole per la corretta applicazione della nuova norma per i cantieri di ricostruzione pubblica post-sisma 2012.

Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*», che fissa gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza e, in particolare, gli articoli nn. 26, 27 e 42.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDIN A

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori finalizzati alla ricostruzione post-sisma, si applicano le norme novellate con l'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n.50 recante «*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina*»;

2. gli Enti Beneficiari, titolari di interventi già finanziati dal Commissario con un contributo provvisorio, per i quali la Gara d'appalto non risulti essere stata ancora espletata ed il quadro economico non risulti essere più adeguato al mercato, possono richiedere al Commissario un adeguamento del contributo provvisoriamente concesso, trasmettendo allo stesso il quadro economico aggiornato al prezzario vigente, eventualmente riparametrato ai sensi del citato articolo 26 del decreto-legge n. 50/2022;

3. a decorrere dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, gli Enti Beneficiari trattengono i ribassi d'asta conseguiti per farne uso in armonia con la norma di cui al precedente comma 1;

4. gli Enti Beneficiari, titolari di finanziamenti definitivi già concessi dal Commissario per interventi per i quali sia già sta-

ta espletata la Gara d'appalto e per i quali il ribasso d'asta sia stato già recuperato e incamerato nella cassa commissariale, possono trasmettere al Commissario una richiesta formale di ri-assegnazione del ribasso d'asta all'intervento, al fine del suo uso in armonia con la norma citata al precedente comma 1;

5. l'adeguamento del quadro finanziario degli interventi, in forza delle richieste presentate ai sensi del precedente comma 4, sarà disposto d'ufficio dal Soggetto Attuatore, con apposito decreto e sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande presentate;

6. gli interventi di ricostruzione pubblica post-sisma che siano oggetto di *Accordi di Programma* ovvero di *Accordi Locali Semplificati* sottoscritti dal Commissario delegato, benché ancora privi di un'assegnazione definitiva del contributo, conservano la disponibilità economica riservata in detti accordi fino alla presentazione del progetto esecutivo ed alla formale assegnazione del contributo. Dette risorse risultano conseguentemente escluse dal meccanismo di prelievo delle risorse non ancora assegnate di cui al comma successivo;

7. agli oneri relativi all'applicazione della presente Ordinanza si provvede mediante prelievo delle risorse non ancora assegnate, nei limiti massimi degli stanziamenti afferenti ai rispettivi Piani di Intervento, così come individuati nelle ordinanze di riferimento;

8. il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26, 27 e/o 42 del d.lgs. n. 33/2013;

9. il presente atto è trasmesso a tutti gli Enti beneficiari di contributi per la ricostruzione pubblica post-sisma 2012 ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana